



Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 novembre 1992¹ concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutto l'atto normativo "Direzione federale delle misurazioni catastali" è sostituito con "D+M".

Art. 1 Funzioni della misurazione ufficiale

La misurazione ufficiale:

- a. mette a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali nonché dell'economia, della scienza e di terzi i geodati di riferimento secondo l'art. 29 capoverso 1 LGI su oggetti situati su, sopra o sotto la superficie terrestre;
- b. assicura la disponibilità dei geodati necessari per l'istituzione e la tenuta del registro fondiario ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile svizzero.

Art. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione

Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, alla misurazione ufficiale si applica l'ordinanza del 21 maggio ² sulla geoinformazione (OGI).

Art. 3 cpv. 3

Abrogato

MU

¹ RS 211.432.2

² RS 510.620

Art. 4 cpv. 2

2 In caso di conversione di opere militari all'uso civile, il DDPS disciplina la procedura per il loro inserimento nella misurazione ufficiale e il pagamento dei costi.

Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale

¹ Sono componenti della misurazione ufficiale

- a. i dati;
- b. i punti fissi e i segni di terminazione nel terreno (segni);
- c. i documenti tecnici e amministrativi;
- d. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

² Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l'articolo 7.

Art. 6 Modello dei dati della misurazione ufficiale

¹ Il DDPS stabilisce i requisiti del modello dei geodati per la misurazione ufficiale, segnatamente per quanto riguarda il contenuto, le dimensioni, la precisione e l'attendibilità. Il modello dei dati può avere una struttura modulare.

² Non sono ammesse estensioni cantonali del modello dei geodati.

*Art. 6a**Abrogato**Art. 7* Piano per il registro fondiario

¹ Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale.

² Contiene almeno i dati su:

- a. i beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC);
- b. i diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC);
- c. le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC);
- d. le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo in una rappresentazione univoca sul piano grafico dei loro confini (art. 732 cpv. 2 CC);
- e. i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC).

³ L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC).

⁴ I confini delle servitù vengono trasferiti nei dati della misurazione ufficiale tramite un'interfaccia.

⁵ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti per l'iscrizione nel registro fondiario, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione.

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 2

² Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini dei diritti per sé stanti e permanenti, sempre che possano essere differenziati secondo la superficie. È fatto salvo l'articolo 17.

Art. 14 Tracciato dei confini

¹ Come linea di confine vale la linea o un arco di cerchio tra due punti del confine.

² In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o della tenuta a giorno occorre tendere a una semplificazione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificare.

Art. 14° Correzione di contraddizioni

¹ Le contraddizioni tra i dati della misurazione ufficiale e le condizioni del terreno o tra il piano per il registro fondiario e altri piani della misurazione ufficiale sono corrette d'ufficio, tenendo conto dell'articolo 668 capoverso 2 CC.

² L'uso di geometrie approssimative per gli archi nei dati non costituisce una contraddizione.

Art. 16 cpv. 1

¹ Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima che i confini siano rilevati per la prima volta.

Titolo di partizione davanti all'art. 18

Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno e progetti pilota

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 cpv. 2

² Per rinnovamento s'intende la trasformazione o il completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva per adeguarla alle prescrizioni vigenti.

Art. 19 Metodo

La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) può emanare istruzioni concernenti il metodo per il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.

Art. 20 Sistema di riferimento geodetico

Il riferimento planimetrico e altimetrico della misurazione ufficiale si basano sugli articoli 4 e 5 OGI³.

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 23 Tenuta a giorno permanente

¹ Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro tre mesi da quando è avvenuta una modifica.

² Sentita la D+M, in casi fondati i Cantoni possono prevedere termini divergenti.

³ Disciplinano il sistema di comunicazione.

Art. 24 cpv. 3

³ Il DDPS regola il ciclo di aggiornamento. Può prevedere cicli di aggiornamento diversi per le singole componenti della misurazione ufficiale.

Art. 25

Abrogato

Art. 26

L'autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni (art. 42) esamina, secondo le direttive della D+M, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 cpv. 3 lett. d e cpv. 4

³ I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti:

- d. al proprietario del fondo che lo richiede è spedito un estratto per il suo fondo del piano per il registro fondiario secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a–c.

³ RS 510.620

⁴ Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.

Art. 29 cpv. 1

¹ Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione delle opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale.

Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione

¹ La D+M riconosce i lavori di misurazione se:

- a. la sua verifica formale ha mostrato che i dati soddisfano i requisiti del diritto federale; e
- b. i lavori di misurazione sono stati approvati dal Cantone.

² Essa designa i documenti che l'autorità cantonale competente deve presentare.

Art. 31 Rubrica e cpv. 2

Rubrica abrogata

² Il DDPS disciplina i requisiti tecnici e organizzativi della gestione, segnatamente la sicurezza dei dati, l'archiviazione e la storicizzazione secondo gli articoli 13–16 OGI⁴.

Art. 34 cpv. 3

³ L'Ufficio federale di topografia gestisce un geoservizio per l'accesso in rete ai dati della misurazione ufficiale (art. 36 lett. e OGI⁵).

Art. 36 Servizio di telecaricamento

¹ L'accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito attraverso un servizio di telecaricamento.

² Il DDPS disciplina i dettagli tecnici e organizzativi del servizio.

Art. 37 cpv. 1 e 3

¹ Sono considerati autenticati gli estratti dei geodati di base della misurazione ufficiale in forma analogica o digitale per i quali la conformità con i dati determinanti della misurazione ufficiale è ufficialmente attestata da un ingegnere geometra iscritto nel

⁴ RS 510.620

⁵ RS 510.620

registro dei geometri secondo l'articolo 17 dell'ordinanza sui geometri del 21 maggio 2008⁶ (registro).

³ *Abrogato*

Art. 38

Abrogato

Art. 39 Rilascio ad autorità federali

Se lo scambio di dati tra autorità non è disciplinato contrattualmente giusta l'articolo 14 capoverso 3 LGI, per l'indennizzo del rilascio di dati della misurazione ufficiale ad autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinanti dal mandato.

Art. 40 cpv. 3^{bis} e 6

^{3bis} In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario e le organizzazioni partner, essa provvede all'ulteriore sviluppo del modello di geodati della misurazione ufficiale; a questo scopo, può istituire gruppi di lavoro.

⁶ *Abrogato*

Titolo di partizione davanti all'art. 42

Sezione 2: Vigilanza sulla misurazione ufficiale

Art. 42 rubrica, cpv. 1 e 4

Servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

¹ Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest'ultimo sottostà alla direzione professionale non soggetta a istruzioni di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

⁴ I Cantoni possono trasferirsi reciprocamente la vigilanza sulla misurazione o creare istituzioni comuni per la vigilanza sulla misurazione.

Art. 44 Diritto di eseguire i lavori

¹ I lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti solo da ingegneri geometri non soggetti a istruzioni e iscritti nel registro, o sotto la loro direzione professionale.

² Il DDPS può stabilire eccezioni.

⁶ RS 211.432.261

Art. 45

Abrogato

Art. 46 Comunicazione con il registro fondiario

¹ Il DFGP e il DDPS disciplinano gli aspetti fondamentali della comunicazione elettronica tra gli uffici della misurazione ufficiale e gli uffici del registro fondiario.

² Per gli altri aspetti, sono i Cantoni a disciplinare la comunicazione tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario.

Art. 46a Documenti di mutazione ed estratti autenticati

¹ I Cantoni stabiliscono quali ingegneri geometri iscritti nel registro:

- a. possono firmare documenti di mutazione;
- b. possono rilasciare estratti autenticati conformemente all'articolo 37.

² Il rilascio elettronico di estratti autenticati si basa sull'ordinanza dell'8 dicembre 2017⁷ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

Titolo di partizione dopo l'art. 46a

Sezione 4: Progetti pilota

Art. 46b

¹ I Nell'ambito della misurazione ufficiale, la D+M può approvare progetti pilota in singoli Cantoni o per aree geografiche limitate a scopo di sperimentazione e sviluppo:

- a. di nuove procedure e competenze;
- b. di nuove tecnologie;
- c. di nuovi contenuti, dati e modelli di rappresentazione.

² Il DDPS può emanare regolamenti speciali per tali progetti pilota che si discostano dalle ordinanze federali.

³ I progetti pilota devono essere limitati nel tempo e valutati.

Titolo di partizione davanti all'art. 47

Capitolo 8: Accordo di programma, sussidi federali e costi residui

Sezione 1: Accordi di programma

Art. 47 Accordo di programma

¹ I Sono oggetto degli accordi di programma tra l'Ufficio federale di topografia e i Cantoni, segnatamente:

⁷ RS 211.435.1

- a. le prestazioni del Cantone;
- b. i sussidi prestati dalla Confederazione
- c. il controlling;
- d. i dettagli della vigilanza finanziaria.

² La durata dell'accordo di programma è di quattro anni. Possono essere concordati obiettivi parziali per una durata più breve.

Art. 47a Rendiconto e controllo

¹ Il Cantone riferisce annualmente all'Ufficio federale di topografia sull'utilizzo dei sussidi.

² L'Ufficio federale di topografia esegue controlli a campione su:

- a. l'attuazione di singole misure in conformità con gli obiettivi del programma;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

Art. 47b Inadempienza

¹ L'Ufficio federale di topografia trattiene i pagamenti rateali in tutto o in parte per la durata del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di presentare rapporto (art. 47a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se oltre la durata del programma si rileva che la prestazione è lacunosa, l'Ufficio federale di topografia esige dal Cantone la correzione, fissandogli a questo scopo un termine appropriato.

³ Se la prestazione rimane carente anche dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio federale di topografia esige la restituzione dei pagamenti nella misura dell'inadempienza (art. 28 cpv. 1 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990⁸).

Sezione 2: Indennizzi federali

Art. 47c Commisurazione degli indennizzi federali

¹ La commisurazione degli indennizzi federali al finanziamento della misurazione ufficiale si basa sull'allegato 1.

Art. 47d Spese computabili

¹ Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti conforme alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

² Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

⁸ RS 616.1

- a. le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione;
- b. le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
- c. gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
- d. le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
- e. gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
- f. gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;
- g. le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;
- h. la determinazione degli indirizzi degli edifici;
- i. i costi della correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a.

Art. 48 Calcolo delle spese computabili

¹ Per i lavori aggiudicati secondo il diritto sugli appalti pubblici, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47d.

² Per i lavori non aggiudicati secondo il diritto sugli appalti pubblici, il Cantone stabilisce l'indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.

³ Gli indennizzi stabiliti dai Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

⁴ Nell'accordo di programma, al posto delle spese computabili può essere concordato un contributo federale forfettario.

Art. 48a

Abrogato

Titolo di partizione davanti all'art. 49

Sezione 3: Costi residui

Art. 55 cpv. 3

Abrogato

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'abrogazione del livello d'informazione Condotte sotterranee ha luogo nei seguenti passaggi:

- a. Il set di geodati di base «condotte» (identificatore 222), creato con l'ordinanza del 4 giugno 2021⁹ sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta, e il livello d'informazione «condotte» della misurazione ufficiale sono provvisoriamente gestiti e aggiornati in parallelo.
- b. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) verifica i dati del set di geodati di base «condotte» utilizzando i dati del livello d'informazione «condotte».
- c. L'Ufficio federale di topografia, d'intesa con l'UFE, stabilisce la data in cui il livello d'informazione sulle «condotte» della misurazione ufficiale può essere abrogato e cancellato; esso comunica tale data ai Cantoni e pubblica la decisione sul Foglio federale.

⁹ RS 746.12

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente istruzione entra in vigore il

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero

Il Presidente della Confederazione: Ignazio
Cassis

Il Cancelliere federale: Walter Thurnherr

Allegato
(Art. 47c cpv. 1)

Commisurazione degli indennizzi federali

Ai fini della commisurazione degli indennizzi federali al finanziamento dei progetti dei Cantoni secondo l'articolo 47c, fanno stato le seguenti percentuali; tali percentuali indicano la quota delle spese imputabili secondo gli articoli 47d e 48:

1. Primo rilevamento:

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 30 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento:

Se viene sostituita una misurazione effettuata secondo le norme in vigore prima del 10 giugno 1919, si applicano i valori secondo il capoverso 1.

3. Rinnovamento:

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d. per i raggruppamenti di terreni in agricoltura e selvicoltura, se la Confederazione non presta indennizzi sulla base di altre basi legali e a condizione che questi costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Terminazione:

Terminazione dei confini sovrani e di proprietà delle aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), a condizione che il Cantone si faccia carico di una quota adeguata dei costi: 25 per cento.

5. Misure in seguito a eventi naturali:

Per le misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali o a spostamenti permanenti del terreno e che sono equivalenti a un primo rilevamento, si applicano le tariffe per il primo rilevamento e la terminazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:

- a. per particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante, a condizione che il Cantone dimostri che il finanziamento è assicurato: 60 per cento;
- b. dei costi di tenuta a giorno periodica che non sono a carico di chi li ha cagionati e il cui finanziamento è garantito in modo dimostrabile secondo le informazioni del Cantone, per periodo secondo l'articolo 24 capoverso 3: 60 per cento.

7. Progetti pilota:

Progetti pilota innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e per testare nuove tecnologie: 50–100 per cento, commisurato al contenuto innovativo e all'interesse della Confederazione.

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011¹⁰

Sostituzione di un termine

In tutto l'atto normativo "piano per il registro fondiario" è sostituito con "mappa catastale".

Art. 21 Rappresentazione dei fondi nella mappa catastale

¹ Gli immobili, i diritti per sé stanti e permanenti, le miniere nonché le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo sono raccolti, gestiti e rappresentati conformemente alle norme per la misurazione ufficiale.

² La modifica delle linee di confine degli immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere nel registro fondiario richiede l'esistenza di documenti di mutazione firmati dall'ingegnere geometra competente (art. 46a OMU¹¹).

Art. 70 cpv. 3

² Se all'attestazione del titolo giuridico è da allegare un estratto della mappa catastale (art. 732 cpv. 2 CC), la posizione locale deve essere rappresentata geometricamente nell'estratto del piano secondo i requisiti dell'articolo 7 capoverso 3 OMU¹².

2. Ordinanza sui geometri del 21 maggio 2008¹³

Art. 22a Astensione

¹ Gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri devono astenersi dal trattare affari in cui:

- a. hanno un proprio interesse diretto;
- b. la moglie, il marito, il partner registrato o una persona con cui ha una stretta relazione di parentela, affinità, dovere o dipendenza ha un interesse diretto.

² Sono riservate ulteriori disposizioni per le persone che eseguono lavori di misurazione ufficiale in qualità di dipendenti in servizio pubblico.

¹⁰ RS 211.432.1

¹¹ RS 211.432.2

¹² RS 211.432.2

¹³ RS 211.432.261

³ Se la competenza non è regolata diversamente, la Commissione dei geometri decide in merito a un'astensione contestata.

3. Ordinanza dell'8 dicembre 2017¹⁴ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica

Ingresso

visti gli articoli 48 capoverso 5 del Codice civile¹⁵ e 55a capoverso 4 del titolo finale del

gli articoli 929 e 929a del Codice delle obbligazioni¹⁶,
nonché gli articoli 33 capoverso 3 lettera b della legge sulla geoinformazione¹⁷ del 5 ottobre 2007,

Art. 1 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ La presente ordinanza disciplina, nell'ambito del diritto privato e della misurazione ufficiale, i requisiti tecnici e la procedura per la creazione di:

Art. 2 lett. a n. 4

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *Persona autorizzata a stendere atti autentici*: una persona che ha l'autorità ufficiale, secondo il diritto federale o cantonale, di stendere documenti pubblici elettronici o certificati elettronici, segnatamente:
 4. un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992¹⁸ sulla misurazione ufficiale.

¹⁴ RS 211.435.1

¹⁵ RS 210

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 510.62

¹⁸ RS 211.432.2

4. Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari del 13 dicembre 1999¹⁹

Art. 32a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

¹ L'organo competente del DDPS informa il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale circa l'apertura di una procedura di approvazione dei piani.

² Informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

5. Ordinanza del 2 maggio 1990²⁰ concernente la protezione delle opere militari

Art. 8 cpv. 1

¹ La misurazione ufficiale comprende i termini dei fondi della Confederazione nonché quelli delle opere militari generalmente visibili che vi si trovano. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d'opera non visibili non possono figurare nelle componenti della misurazione ufficiale, né in forma analogica né digitale.

6. Ordinanza del 21 maggio 2008²¹ sulla geoinformazione

Allegato 1
(Art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Gli identificatori 52 e 54–64 sono abrogati.

*L'identificatore 51 è modificato e l'identificatore **XX** è aggiunto come segue:*

¹⁹ RS 510.51

²⁰ RS 510.518.1

²¹ RS 510.620

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto RDPP	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 510.62 Art. 29 segg. RS 211.432.2 Art. 7	Cantoni [UFRF e D+M]	X		A	X	51
Dati della misurazione ufficiale	RS 211.432.2 Art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	XX

7. Ordinanza del 2 settembre 2009²² sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Art. 10 cpv. 3

³ I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale.

Art. 14 cpv. 3 lett. b

³ Mediante l'autenticazione è ufficialmente attestato che:

- b. che i confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale corrispondano allo stato designato con la data.

8. Ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008²³

Art. 3 lett. b

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- b. *nomi geografici della misurazione ufficiale*: Nomi degli oggetti topografici secondo i dati della misurazione ufficiale;

²² RS 510.622.4

²³ RS 510.625

9. Ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008²⁴

Art. 27 Organismo di coordinamento delle riprese aeree

L'Ufficio federale di topografia coordina i voli dell'Amministrazione federale destinati al rilevamento dei geodati di base.

10. Ordinanza sulle strade nazionali del 7 novembre 2007²⁵

Art. 19 Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale

¹ L'USTRA informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sulla presentazione di un progetto esecutivo.

² Informa il servizio entro un termine di 30 giorni circa i cambiamenti del progetto esecutivo che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

11. Ordinanza del 2 febbraio 2000²⁶ sulla procedura d'approvazione dei piani

di impianti elettrici

Art. 5 cpv. 4

⁴ Informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura.

Art. 12 cpv. 2

² Informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche di impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

12. Ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983²⁷

Art. 15 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le imprese ferroviarie informano l'UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e

²⁴ RS 510.626

²⁵ RS 725.111

²⁶ RS 734.25

²⁷ RS 742.141.1

delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all'UFT.

^{1bis} *Abrogato*

Inserire prima del titolo di partizione del capitolo 1a.

Art. 15^{bis} Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

¹ L'UFT informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

² I gestori dell'infrastruttura informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

13. Ordinanza sugli impianti a fune del 21 dicembre 2006²⁸

Art. 56a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

¹ L'UFT informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

² Le imprese di trasporto a fune informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

14. Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta del 26 giugno 2019²⁹

Inserire prima del titolo di partizione della Sezione 3

Art. 17a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

¹ L'UFE informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

² Le imprese informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche dei loro impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

²⁸ RS 743.011

²⁹ RS 746.11

15. Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta del 4 giugno 2021³⁰

Art. 43 Rilevamento dell'impianto di trasporto in condotta

L'impianto di trasporto in condotta deve essere rilevato da agrimensori qualificati prima dell'inizio dell'esercizio. L'UFE prescrive il modello di dati.

Art. 43a Annotazione nel registro fondiario

Gli impianti di trasporto in condotta devono essere annotati nel registro fondiario.

Art. 45 cpv. 3

³ Resta riservato l'inserimento dei dati di singole componenti di impianti di trasporto in condotta nella misurazione ufficiale.

16. Ordinanza del 23 novembre 1994³¹ sull'infrastruttura aeronautica

Art. 27b^{bis} Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

¹ L'UFAC informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

² L'esercente dell'aerodromo informa il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

³⁰ RS 746.12

³¹ RS 748.131.1

